



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Articolo 1

È costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa vigente, l'associazione culturale senza fini di lucro denominata "Slow Medicine".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

L'associazione ha sede nel comune di Torino. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPO

Articolo 4

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

Scopo dell'associazione è sviluppare e diffondere la cultura di una sanità sobria, rispettosa e giusta, secondo i principi indicati nell'Allegato "manifesto della slow medicine".

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione può organizzare congressi, convegni e seminari, svolgere attività di formazione, attività editoriale, coordinare e realizzare progetti di ricerca, gestire siti web e comunque, promuovere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle proprie finalità.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi sopra indicati e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali ed ausiliarie previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.



SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio direttivo. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

All'atto dell'iscrizione il socio s'impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

I soci possono essere:

- **soci fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. La loro qualità di soci non è soggetta ad iscrizione annuale;
- **soci ordinari:** sono coloro che hanno ottenuto la qualifica di soci e sono in regola con il pagamento annuale della quota sociale;
- **soci onorari:** sono nominati dal Consiglio direttivo, fra coloro che si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità dell'associazione. L'iscrizione, gratuita, ha durata triennale e può essere rinnovata;
- **soci sostenitori:** sono i soci che vogliono dare un maggiore contributo economico alle spese di organizzazione e diffusione di Slow Medicine;
- **soci istituzionali:** sono enti, associazioni, fondazioni, società e aziende che si riconoscono nei principi di Slow Medicine e ne condividono le finalità. I soci istituzionali possono collaborare alle iniziative di Slow Medicine, o contribuire alla vita dell'associazione proponendo e sviluppando autonomamente progetti, iniziative, azioni o eventi, di carattere generale o specifico, coerenti con la filosofia di Slow Medicine e approvati dal consiglio direttivo. I soci istituzionali sono rappresentati, nelle attività dell'associazione, dal rappresentante legale o da suo delegato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte di norma a titolo di volontariato e gratuitamente, salvo motivate autorizzazioni emesse dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Tutti i soci aderenti all'associazione hanno diritto:

- all'elettorato attivo e passivo in tutti gli organismi dell'associazione secondo il principio del voto singolo
- ad approvare il bilancio;
- a partecipare alle assemblee e a tutte le attività associative;
- a proporre a tutti i livelli organizzativi e istituzionali documenti di interesse generale.



Tutti i soci hanno, inoltre, diritto di accesso a documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti nell'anno in cui si svolge l'assemblea e nell'anno precedente (art. 10).

Possono candidarsi alle cariche elettive tutti i soci regolarmente iscritti all'associazione nell'anno in cui si tiene l'assemblea elettiva.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'associazione.

I soci contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione in ragione della disponibilità personale.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- **decesso**;
- **mancato pagamento della quota sociale**: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- **dimissioni**: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- **espulsione**: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;



- entrate derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- Il Collegio dei Probiviri - se eletto.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e istituzionali ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione per l'approvazione del rendiconto annuale, mediante le seguenti modalità:

- avviso pubblicato nella sede dell'associazione;
- avviso da inviare agli associati tramite posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e il giorno, la sede e l'ora ove si tiene la riunione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.



L'assemblea è inoltre convocata:

- quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto;
- su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione deve avere luogo almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio direttivo presente più anziano.

L'assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori (assemblea elettiva);
- approva il regolamento e le sue modifiche;
- approva le iniziative da realizzare;
- approva il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- approva l'importo della quota annuale di adesione all'associazione proposta dal Consiglio direttivo;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e di quelli rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio in regola con l'iscrizione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario del consiglio direttivo che funge da segretario dell'assemblea o, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato nella sede dell'associazione.

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata dal presidente per modifiche statutarie, o scioglimento dell'associazione stessa.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni deve essere pari ai due terzi dei



soci presenti che hanno diritto di voto. La seconda convocazione deve avere luogo almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

L'associazione è diretta da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da 7 membri

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione e le proposte per l'anno successivo;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico annuale;
- delibera l'esclusione dei soci, salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti

Il segretario redige i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei soci, coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria delle attività; il tesoriere gestisce la contabilità dell'associazione e predispone il rendiconto annuale.

PRESIDENTE

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. Per i casi d'indisponibilità ovvero



d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e verso terzi, ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca le assemblee dei soci e il Consiglio direttivo.

Dispone dei fondi dell'associazione con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, fra cui elegge il proprio presidente e dura in carica tre anni. In alternativa può essere nominato un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico hanno il compito di verificare che l'attività amministrativa sia conforme alle disposizioni di legge. Verifica il rendiconto economico prima dell'approvazione da parte dell'assemblea.

PROBIVIRI

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, fra cui elegge il proprio presidente e dura in carica tre anni.

Al Collegio dei Probiviri è affidata la proposta di esclusione di soci e ogni altra controversia all'interno dell'associazioni.

RENDICONTO

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio viene formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione, previa verifica del Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La destinazione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità o a favore di associazioni con finalità similari.



NORME FINALI

Articolo 17

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile, delle leggi nazionali e regionali in materia di associazioni.

Torino, 18 novembre 2016

